



Al Signor **Fania Michele**
Via Padre Manicone, 8
71010 – Rignano Garganico (FG)

Concessione: n. ___/2018

- Richiedente: FANIA Michele, nato a Rignano Garganico il 20.12.1963 ed ivi residente, in via Padre Manicone n. 30 – codice fiscale: FNAMEHL63T20H287J.
- Terreni in **agro di Rignano Garganico**:
 - 1) golena in sinistra del torrente Candelaro, ricadente **nel foglio 29, p.lle nn. 18** di ha 1.69.50 (in parte ha 1.03.40), **67** di ha 1.17.00 (in parte ha 0.07.80) ed in un'area non particellata di ha 0.61.80, **per complessivi ha 1.73.00**, del “Demanio dello Stato”.
 - 2) golena in destra del torrente Triolo, ricadente **nel foglio 37, p.la n. 44** di ha 5.52.32 (in parte ha 0.72.40) e **nel foglio 31, p.la n. 67** di ha 4.45.19 (in parte ha 1.65.50), **per complessivi ha 2.38.00**, del “Demanio dello Stato”;

Superficie totale concedibile ha 4.11.00.

Viste le istanze datate 09.10.2015 e 27.02.2017, acquisite al protocollo consortile, rispettivamente, ai nn. 17637 del 12.10.2015, 17638 del 12.10.2015 e 3665 del 28.02.2017, con le quali il signor FANIA Michele, nato a Rignano Garganico il 20.12.1963 ed ivi residente, in via Padre Manicone n. 30, ha chiesto in concessione i terreni riportati in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, ad uso pascolo;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento regionale, con nota prot. n. 13401 del 20.07.2017, ha richiesto al Comune di Rignano Garganico la pubblicazione del bando per la concessione dei terreni in argomento;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";



Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'*iter* di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- il richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitore di contributi di bonifica;
- il richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, D.lgs 18.04.2016, n. 50;
- l'area non particellata risponde ai requisiti di intestazione ed uso richiesti ai fini della concessione;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex* articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- il richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad €88,46 (ottantotto/46), giusta ricevuta di c.c.p. del 01.12.2015;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € **147,72** (centoquarantasette/72);

Visti i pareri tecnici favorevoli, espressi dall'Area Ingegneria – Settore Progettazione, in data 06.07.2017 e 11.07.2017;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizi Irrigazione e Bonifica in data 19.12.2017, prot. AOO_075/00012062, reso ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 4/2012;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. del 16.01.2018, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **147,72** (centoquarantasette/72), effettuato in data a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. __/2018;

SI CONCEDE

al signor FANIA Michele, nato a Rignano Garganico il 20.12.1963 ed ivi residente, in via Padre Manicone n. 30, codice fiscale: FNAMEHL63T20H287J, l'utilizzo, **ad uso pascolo**, dei terreni demaniali in **agro di Rignano Garganico**:

1) golena in sinistra del torrente Candelaro, ricadente **nel foglio 29, p.lle nn. 18** di ha 1.69.50 (concessi ha 1.03.40), **67** di ha 1.17.00 (concessi ha 0.07.80) ed in un'area non particellata di ha 0.61.80, **per complessivi ha 1.73.00**, del "Demanio dello Stato".

2) golena in destra del torrente Triolo, ricadente **nel foglio 37, p.lla n. 44** di ha 5.52.32 (concessi ha 0.72.40) e **nel foglio 31, p.lla n. 67** di ha 4.45.19 (concessi ha 1.65.50), **per complessivi ha 2.38.00**, del "Demanio dello Stato";

Superficie totale concessa ha 4.11.00.



Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal.....2018, quindi, avrà termine il2021. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazione e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente ad uso pascolo, con eventuale semina di essenze foraggere fittonanti pluriennali (prato permanente), **ma senza lavorazione del terreno** e quindi con espresso divieto di semina di altra coltura. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetti della presente concessione.

Oneri – divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo del concessionario il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento delle zone concesse, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nelle zone lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, il concessionario sarà tenuto alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso il concessionario non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

Il concessionario per il passaggio di persone, degli animali o dei mezzi meccanici nelle zone concesse dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.

E' Vietato :

- il pascolo del bestiame sulle sommità e scarpate arginali, nonché quello di condurlo al pascolo:
 - a) durante e nei cinque giorni successivi ad eventi piovosi verificatisi sulle zone di concessione;
 - b) nei cinque giorni successivi al transito di piene sui piani golenali;
- costruire rampe di accesso lungo le scarpate degli argini, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento dei corsi d'acqua, o comunque variare lo stato dei luoghi; nel caso in cui per accedere alle aree concesse sia necessaria la realizzazione di una rampa in terra, la realizzazione della stessa è da intendersi come opera da sottoporre al Consorzio nelle modalità di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento e, a tal fine, la stessa è sempre realizzata in equicorrente (rampa che scende procedendo dalla sommità arginale al piano golenale nel verso della corrente idrica);
- effettuare il prelievo di acque dai torrenti Candelaro e Triolo all'interno delle zone oggetto di concessione, tutte le opere necessarie all'installazione della motopompa e tubazioni irrigue che attraversano le golene e gli argini, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- l'uso di diserbanti e di altri composti chimici che possano alterare la conservazione e l'integrità delle aree oggetto di concessione;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 m dal piede delle arginature e dai cigli di sponda dell'alveo di magra e delle pertinenze idrauliche dei torrenti Candelaro e Triolo;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € **147,72** (centoquarantasette/72). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati



verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

Il concessionario non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad €500,00 (cinquecento/00).

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese del concessionario.

Foggia, _____2018.

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
(Michele Fania)